

S C

*STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
CASTELLANO*

NOTIZIARIO SOCIETARIO FISCALE    SETTEMBRE 2006

MANOVRA ESTIVA    VISCO, PRODI E BERSANI

## **IMMOBILI D'IMPRESA IN LOCAZIONE OPZIONE REGIME IVA**

### **REGOLAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO**

- 1) OPZIONE PER IL REGIME DI IMPONIBILITA' IVA
- 2) OBBLIGO DI REGISTRAZIONE IN VIA TELEMATICA
- 3) VERSAMENTO    a) F24 – SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA  
                          b) F23 – PERSONA FISICA
- 4) TERMINI DAL 02/11/06 AL 30/11/06
- 5) IMPOSTA REGISTRO 1%

CODICI        06    = LOCAZIONE  
                  010 = LEASING IMMOBILIARE

### **IVA SULLE AUTO AZIENDALI RIMBORSI IN PISTA**

La sentenza della corte di giustizia VE n° C 228/05, resa giovedì 15 settembre '06, determina la detraibilità IVA sulle auto aziendali , utilizzate in via esclusiva nell'attività d'impresa.

Il governo Prodi con un decreto varato il 15/9/2006 ha fissato una procedura particolare per i rimborsi, imponendo di fatto i recuperi IVA in compensazione. I contribuenti devono quindi attendere che l'agenzia delle Entrate metta a punto il modello per effettuare la richiesta di rimborso.

- Rimborso da effettuare in via telematica
- Termine entro il 15/12/06
- Beni auto acquistate dal 2003

I signori clienti sono invitati a segnalare allo studio gli eventuali acquisti .

## UN DECRETO LIBERALE DAVVERO IL DECRETO BERSANI ?

### ***ROBA DA MEDIOEVO – IN GALERA PER DEBITI IVA***

—

LA NORMA INTRODOLTA DAL DECRETO BERSANI RIPRISTINA LA REGOLA MEDIOVALE DELLA PRIGIONE PER DEBITI PER CHI NON PAGA 50.000 EURO DI IVA, DI CUI SI E' SPONTANEAMENTE DICHIARATO DEBITORE DEL FISCO.

IL MANCATO PAGAMENTO DEI DEBITI, NELLA CONCEZIONE ATTUALE DELL'ECONOMIA DI MERCATO COMPORTA IL RISCHIO DEL PIGNORAMENTO E QUELLO DEL FALLIMENTO, NON IL CARCERE.

DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA I DEBITI COL FISCO SONO DIVERSI, PER LORO NATURA, DA QUELLI PRIVATI.

CON QUESTA ARGOMENTAZIONE , IL CARCERE, NON APPARE TOLLERABILE NELLA NOSTRA CIVILTÀ' PER I DEBITI VERSO I PRIVATI, DOVREBBE ESSERE ACCETTABILE PER QUELLI FISCALI VERSO LO STATO.

L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA , STABILISCE CHE L'OBBLIGO DEI TRIBUTI SI BASA SULLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DI CONSEGUENZA UN'IMPRESA IN CRISI DI LIQUIDITA', NON E' DOTATA DI DELLA NORMALE CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

■ PAGAMENTO F24 ON LINE

DAL 1/10/2006 AI CONTRIBUENTI IN POSSESSO DI PARTITA IVA SCATTA L'OBBLIGO DEI VERSAMENTI  
F24

TRAMITE :

- INTERNET
- ENTRATEL
- HOME BANKING

NB: I CONTRIBUENTI DEVONO MUNIRSI DI C/C Bancario

*MANOVRA ESTIVA - NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI*

Strada spianata all'inversione contabile nel settore edile. La novità, introdotta dalla manovra d'estate in base all'articolo 35, commi 5 e seguenti, riguarda i rapporti in ambito Iva fra costruttore e imprese terze che effettuano lavorazioni per conto del costruttore.

La direttiva n. 2006/69/Ce, in vigore dal 13 agosto scorso, apporta modifiche di rilievo alla sesta direttiva Iva (n. 77/388/Ce), consentendo espressamente agli Stati membri di addossare su committente o cessionario, in deroga alle regole

ordinarie, gli obblighi di versamento dell'imposta e quelli contabili e di autofatturazione. La direttiva fa espresso riferimento alle prestazioni di servizi per le attività di costruzione relative a immobili, compresa la riparazione, pulizia e manutenzione, nonché la consegna di lavori immobiliari . Il comma 6 dell'articolo 35 della manovra prevede che il nuovo meccanismo di reverse charge, relativo al settore edile, è attualmente congelato e che si applicherà alle prestazioni effettuate dopo la data di autorizzazione da parte degli organismi comunitari resa in base all'articolo 27dellasesta direttiva. Se nonché le nuove regole comunitarie appaiono compatibili, sul piano della disciplina sostanziale, con le disposizioni introdotte dal DI 223/06 convertito dalla legge 248/06, per cui potrebbe essere prossimo l'avvio di operatività delle nuove regole interne previste da queste ultime disposizioni.

Sul punto si ritiene necessario aspettare che si pronunci l'amministrazione finanziaria. Questo anche per che la direttiva n. 2006/69/Ce stabilisce obblighi procedurali che non sono stati seguiti nell'iter di formazione della normativa nazionale che è entrata in vigore prima dell'emanazione della direttiva: si tratta dell'obbligo di informazione del comitato (articolo 29, sesta direttiva), dell'obbligo di comunicazione preliminare alla Commissione, nonché di quello di menzione degli estremi della direttiva n. 2006/6G9/Ce all'interno del provvedimento normativo interno adottato in sua conformità.

Le disposizioni nazionali sull'inversione contabile hanno lo scopo di contrastare la creazione di soggetti fittizi costituiti, sotto forma di piccole imprese, soprattutto nel circuito delle costruzioni edili. Si tratta di un meccanismo pensato per creare un intestatario apparente pronto a emettere fatture di lavorazioni che la controparte (il costruttore) ha diritto di portare regolarmente a credito verso l'Erario, ben avendo presente, però, la prospettiva fraudolenta di non dover effettuare (da parte del soggetto fittizio prestatore) i versamenti dell'Iva a debito maturata a proprio carico. L'attribuzione, invece, della qualità di debitore d'imposta in capo al costruttore o all'appaltatore in via principale fornisce maggiori garanzie all'Erario, essendo ben difficile per questi soggetti far perdere le proprie tracce da una stagione all'altra.

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.

**UFFICIO STUDI**